



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale
Il Dirigente

N.Reg. RagSac 231/2007

Roma, 7 settembre 2007

Oggetto: articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a
diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
– Prime modalità applicative.

La presente direttiva illustra a tutti i Centri di Responsabilità del CNR le prime modalità applicative inerenti le novità introdotte dall'articolo 48-bis del DPR 602/1973, a seguito delle istruzioni diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con le circolari n. 28 del 6 agosto 2007 e n. 29 del 4 settembre 2007 (Allegati 1 e 2).

L'articolo 2, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto l'articolo 48-bis al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tale articolo, al comma 1, dispone che prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e quindi anche il CNR), verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produce, quindi, la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato.

Nonostante il comma 2 dell'articolo 48 bis preveda che le modalità di attuazione delle suddette disposizioni siano adottate con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero medesimo, con la circolare n. 28/2007, afferma l'immediata applicabilità della normativa in esame stabilendo che “ ... il precetto contenuto al comma 1, dell'art. 48-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non può risultare condizionato dall'emanazione del menzionato regolamento.”

Nelle more dell'emanazione dell'apposito regolamento, quindi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dettato, con le predette circolari, le “linee guida” da seguire per la corretta applicazione della norma in oggetto, che di seguito si riassumono.

In particolare, nel caso di pagamenti superiori alla soglia di diecimila euro, ogni Centro di responsabilità del CNR, nell'ambito dell'espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile di propria competenza, dovrà acquisire una dichiarazione resa dal beneficiario, da accludere al mandato di pagamento, dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute (cfr. modello di cui all'Allegato 3). Tale dichiarazione deve essere effettuata dal beneficiario al massimo nei venti giorni precedenti alla data di emissione del mandato. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato al di fuori del periodo individuato (quindi, indicativamente, oltre il ventesimo giorno dalla data in cui è stata sottoscritta la dichiarazione), al fine di accertare l'eventuale esistenza di inadempienze sopravvenute a carico del beneficiario, la dichiarazione resa dovrà essere opportunamente rinnovata.

In presenza di pagamenti aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario (es. contratti di locazione, di somministrazione di appalto di servizi), allo scopo di evitare la replica di identiche dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento, la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere una formula aggiuntiva in cui il beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alla situazione certificata (cfr. Modello di cui all'Allegato 4).

Tale dichiarazione potrà essere richiesta al beneficiario delle somme tramite apposita nota protocollata (cfr. Modello di cui all'Allegato 5) da inoltrare con i consueti mezzi di trasmissione (servizio postale, fax, posta elettronica ecc.).

Solamente i Centri di responsabilità funzionali della Struttura Amministrativa Centrale (Direzione Generale, Direzioni Centrali e loro Uffici, Uffici di diretta collaborazione), ovviamente, dovranno trasmettere alla Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale, unitamente alla documentazione contabile necessaria per il pagamento, anche la dichiarazione predetta affinché la stessa possa essere acclusa al mandato di pagamento emesso dalla scrivente.

Nel caso in cui il beneficiario delle somme manifesti, in modo esplicito o per fatti concludenti, l'intendimento di non rendere la richiesta dichiarazione sostitutiva, tutti i Centri di responsabilità del CNR, prima di procedere al pagamento, dovranno inoltrare copia della richiesta della dichiarazione e del documento contabile oggetto del pagamento (fattura, parcella ecc.), all'Ufficio Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale che provvederà ad effettuare la verifica presso Equitalia S.p.A., in modo da rispettare le finalità perseguite dall'articolo 48-bis, e comunicare l'esito dell'attività svolta ai Centri di responsabilità interessati.

Nel caso in cui il beneficiario delle somme risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore a diecimila euro, sarà cura di ciascun Centro di responsabilità del CNR, nell'esercizio delle funzioni di ragioneria non eseguire il pagamento sino a concorrenza dell'ammontare del debito e segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine di consentire l'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Per i Centri di responsabilità funzionali predetti tale situazione dovrà essere appositamente evidenziata alla Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale che provvederà alla suddetta comunicazione.

In caso di intervenuto assolvimento, da parte del beneficiario, del debito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ovvero di quota parte di questo, sarà il beneficiario stesso che dovrà darne comunicazione al competente Centro di responsabilità del CNR al fine di consentire la riattivazione della procedura di pagamento a proprio favore.

Si fa presente che il controllo delle dichiarazioni sostitutive acquisite, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, dovrà essere espletato successivamente

all'emanazione del citato regolamento, al fine di utilizzare le procedure di verifica nello stesso individuate.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n. 28 individua, inoltre, le seguenti esclusioni dall'applicazione di tale norma:

- le somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate (quali ad esempio i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi); si ritiene che le prestazioni di lavoro rese da professionisti e lavoratori autonomi occasionali rientrino, invece nell'ambito di applicazione della norma in questione;
- i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive.

Si fa presente che il mancato rispetto della normativa in esame comporta un potenziale danno erariale a carico di chi ha disposto il pagamento.

Per eventuali chiarimenti sulla presente Direttiva è possibile contattare oltre al sottoscritto, il dott. Roberto Tatarelli e la Sig.ra Anna Maria Cardillo, preferibilmente mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi: alessandro.preti@cnr.it; roberto.tatarelli@cnr.it; annamaria.cardillo@cnr.it.

IL DIRIGENTE

Allegati:

- 1) *Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 del 6 agosto 2007;*
- 2) *Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 4 settembre 2007;*
- 3) *Modello di dichiarazione del beneficiario delle somme superiori a diecimila euro;*
- 4) *Modello di dichiarazione del beneficiario delle somme superiori a diecimila euro, per pagamenti di carattere periodico.*
- 5) *Modello di lettera per la richiesta al beneficiario della "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".*